

ASSOCIAZIONE TERRITORI NARRATIVE ITALIAN LANDSCAPE APS
Via Vittorio Putti n. 5 40136 Bologna

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 14 DICEMBRE 2021 alle ore 17,00, presso la sede sociale in Bologna, via Vittorio Putti n. 5, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione *TERRITORI Narrative Italian Landscape APS* per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente Mingardi, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza unanime dei sette soci che al momento compongono la base sociale, dichiara aperta la seduta.

Illustra ai soci la necessità di apportare allo statuto vigente le modifiche necessarie all'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, sezione APS, con relativa variazione della denominazione in *TERRITORI Narrative Italian Landscape APS*.

Distribuisce ai soci copia della proposta di nuovo statuto approvata dal Consiglio Direttivo, elaborata con la consulenza del CSV di Bologna.

Il documento integrale è letto ai soci. Dopo breve discussione, la proposta di nuovo statuto dell'associazione è messa ai voti per alzata di mano ed approvata all'unanimità senza astenuti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità senza astenuti del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 17,45.

Il Presidente
Giorgio Mingardi

Il Segretario Generale
Giulio Biasion

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale **"TERRITORI Narrative Italian Landscape APS"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"TERRITORI Narrative Italian Landscape APS"**, con sede in Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria potranno essere istituite ulteriori sedi operative.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati e di terzi, finalizzate allo svolgimento di attività nei seguenti ambiti:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/17;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, Territori Narrative Italian Landscape APS si propone come sistema di co-progettazione incentrato sulla sostenibilità. Mette al centro le sue relazioni e si occupa di cultura a 360°, intesa come conoscenza e consapevolezza di ciò che ci circonda: territorio, arte, turismo, ambiente, persone. Nei progetti gestiti adotta modelli di narrazione inediti, derivati da un nuovo modo di concepire ciò che conosciamo e di percepirne il valore, più focalizzato al bene comune e alla partecipazione sentita.

L'attività dell'associazione Territori Narrative Italian Landscape APS è incentrata su azioni mirate, rette da un insieme di valori volti al rispetto dell'ambiente e dei nostri simili, in grado di far collimare spirito e materia attraverso esperienze immersive. La ricerca di ciò che è genuino e vero, dell'armonia con noi stessi e con gli altri, richiede tempo e costanza, per questo la fruizione dei progetti dell'associazione viene organizzata, tra l'altro, in cicli di eventi inediti che, incontro dopo incontro, fisico o virtuale, ben rappresenta i concetti di miglioramento e saper aspettare per ottenere dei risultati positivi.

L'associazione Territori Narrative Italian Landscape APS promuove la valorizzazione dei territori in tutte le sue forme e modalità, con il riconoscimento dell'importanza di tutte le categorie, figure professionali e declinazioni, partendo dalla considerazione che i territori, complessivamente intesi, rappresentano la più grande "comunità" italiana. Si propone anche di divulgare la cultura a 360°.

Territori Narrative Italian Landscape APS si propone di rappresentare la cultura e la creatività nel suo complesso, con equa attenzione ai territori, nei confronti delle istituzioni, degli enti sovranazionali, nazionali, regionali e locali competenti in materia, delle scuole e degli istituti di formazione nel settore culturale creativo, dei *media* di qualunque natura e in generale di tutti gli *stakeholders*, in forma sistemica e sinergica. Persegue le proprie finalità attraverso l'azione di tutti i suoi iscritti e tutti coloro che si riconoscono nei progetti e nelle iniziative dell'associazione. Senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali e sociali, l'associazione promuove le pari opportunità tra uomini e donne, l'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica dell'associazione. A tal fine garantisce e promuove la collaborazione, lo scambio di informazioni, l'azione congiunta con altre associazioni, fondazioni ed enti in genere aventi scopi simili o compatibili, stabilendo forme di comunicazione e di consultazione costanti su iniziative e proposte tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'associazione Territori Narrative Italian Landscape APS si propone di concorrere alla determinazione degli indirizzi dei governi locali (comunali, regionali), italiano ed europeo, tutelando e valorizzando le specificità regionali e locali quali espressioni naturali dell'organizzazione sociale, politica ed istituzionale della comunità ed è impegnata a valorizzare le specifiche identità territoriali, culturali e turistiche in un equilibrato sistema di sviluppo che garantisca la solidale appartenenza delle regioni italiane all'Italia e di quest'ultima all'Unione europea.

Per il conseguimento dei propri obiettivi, l'associazione potrà dare vita o partecipare a tutte le iniziative consentite dalla legge, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) organizzare e promuovere progetti mirati ad eventi, convegni, forum, corsi e iniziative di carattere culturale, educativo, di informazione e formazione sulle tematiche connesse alle finalità dell'associazione;
- b) favorire il "fare sistema" tra i propri associati ed i portatori di interesse istituzionale e non, *stakeholders* e *shareholders* con cui l'associazione si interfaccia;

- c) svolgere e favorire la ricerca di base e applicata nelle imprese *profit* e *non profit*, nelle comunità e in rapporto con le istituzioni accademiche private e pubbliche, così come con amministrazioni pubbliche sovranazionali, nazionali, regionali e locali;
- d) definire protocolli, convenzioni accademiche e partecipare a bandi internazionali e nazionali intervenendo nel sistema di attori coinvolti sui capitali naturali e relazionali riferiti all'ecosistema, al paesaggio ed al patrimonio culturale di riferimento;
- e) realizzare interventi di rigenerazione territoriale;
- f) realizzare e promuovere attività formative di ogni genere;
- g) realizzare attività di informazione attraverso il *web*, i *social network* ed i *media* di ogni genere;
- h) realizzare attività di promozione e rilancio della cultura, delle tradizioni, delle connotazioni geografiche, turistiche, enogastronomiche, naturalistiche dei territori;
- i) realizzare pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura, afferenti agli scopi dell'associazione;
- l) costruire gruppi locali rappresentativi dell'eccellenza delle attrattive territoriali;
- m) promuovere, sostenere e collaborare alla realizzazione di iniziative che favoriscano la partecipazione delle persone di tutte le età, l'integrazione e la relazione tra le diverse associazioni locali, le scuole, le biblioteche, i centri sportivi e le istituzioni;
- n) favorire lo scambio reciproco di informazioni, esperienze e competenze al fine di attivare proficue collaborazioni fra le diverse Associazioni locali nella direzione di obiettivi condivisi, nel rispetto delle singole sensibilità;
- o) coordinare e armonizzare un programma annuale di proposta territoriale;
- p) sensibilizzare attraverso le "buone pratiche" il recupero dei paesaggi e dei manufatti rurali e di qualità paesaggistica;
- q) diffondere e promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi a livello nazionale e internazionale;
- r) collaborare con enti pubblici territoriali che si occupano della promozione del turismo sociale per il suo sviluppo su tutto il territorio nazionale in relazione ad una più complessa e continua idea di fruizione del paesaggio per tutti.

Inoltre, l'associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, individuate dall'Organo di amministrazione, nei limiti e nelle modalità prescritti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, lasciti, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi

doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione cagionata da comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. In caso di ricorso, sino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Sempre in caso di ricorso, l'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio senza ricorso vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo. In caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato tramite gli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente a cui il medesimo deve dare seguito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci dovranno essere leali verso l'Associazione che non potranno in alcun modo utilizzare per fini personali. Ogni atto posto in essere per conto dell'Associazione o nel suo interesse non deve in alcun modo lederne l'immagine e la rispettabilità. Tutti i soci sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare la riservatezza di persone, Enti o Istituzioni di cui l'Associazione detiene informazioni protette e a non rivelare dati o informazioni riservate. Anche le eventuali informazioni riservate di cui i soci dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività di loro competenza non potranno essere divulgate all'esterno, né essere utilizzate per raggiungere posizioni di privilegio, ottenere benefici o per altri scopi personali.

Nell'eventualità di svolgimento di attività che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, i soci dovranno adoperare gli stessi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (in particolare, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore).

Nell'eventualità di svolgimento dell'attività di raccolta fondi, i soci non potranno porre in essere comportamenti coercitivi nei confronti dei donatori, essendo tenuti al rispetto della dignità professionale, dell'Associazione, dei donatori e al rispetto della privacy, della libertà di opinione e delle diversità.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le caratteristiche di tali polizze rispondono ai requisiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e relative norme attuative.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (organo facoltativo).
- il Revisore legale dei conti (organo facoltativo);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee ha diritto al voto chi è socio da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea può prevedere anche interventi dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- se attivato, elegge i membri o il membro dell'Organo di controllo ed è titolare della relativa azione di revoca;
- se attivato, elegge il Revisore legale dei conti ed è titolare della relativa azione di revoca;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, su proposta dell'Organo di amministrazione;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o su proposta dell'Organo di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non votano.

Art. 10 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i

non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Se il primo dei non eletti non c'è o non accetta, all'integrazione dell'Organo di amministrazione provvede l'Assemblea ordinaria alla prima occasione utile. Anche in questo caso il nuovo amministratore eletto resta in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui più di un membro dell'Organo di amministrazione decada, la consigliatura s'intende conclusa e l'Assemblea deve provvedere senza indugio a nuove nomine.

L'Organo di amministrazione:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e/o Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o il rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera eventuali regolamenti interni dell'Organo di amministrazione;
- predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- delibera circa l'individuazione e la realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti e nelle modalità prescritti dalla normativa vigente.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per *e-mail* o altro mezzo di comunicazione scritta, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un componente ne faccia richiesta. È validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario Generale o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta

al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – L'Organo di controllo.

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che i documenti di bilancio siano stati redatti in conformità alle norme di legge. Gli stessi documenti danno atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Il Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo. La funzione può essere svolta anche da una società di revisione legale.

Se nominato, il Revisore legale dei conti ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole

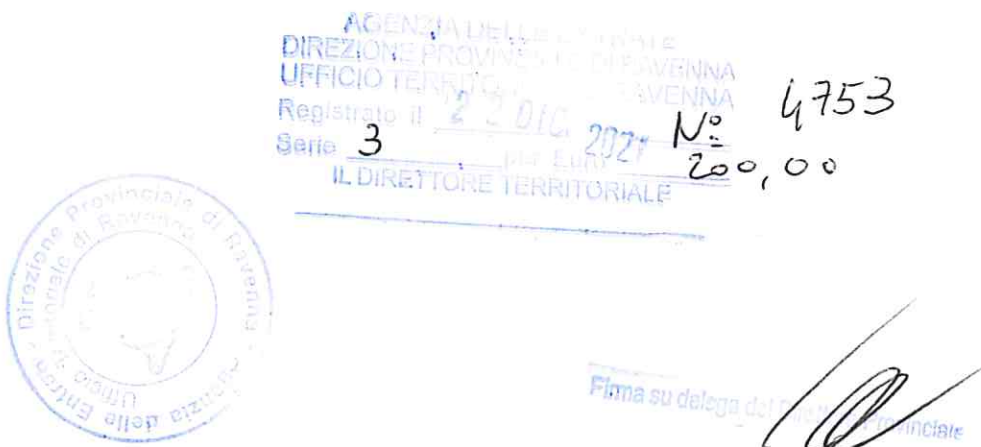
compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



N.B. : VERSATI ERRONEAMENTE € 200 PER IMPOSTA DI REGISTRO. ATTO ESENTE DA BOLLO E REGISTRO IN QUANTO ADEGUAMENTO STATUTO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE AI SENSI D. Lgs. 3/07/2017 N° 117

